

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2025, n. 20-2057

Legge regionale n. 23/1989, articolo 2. Approvazione dei criteri per l'assegnazione dei contributi, per l'anno 2026, per l'acquisto di Scuolabus da adibire al trasporto degli alunni della scuola dell'infanzia (ex materna) e dell'obbligo (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado). Spesa Euro 450.000,00.



Seduta N° 134

Adunanza 22 DICEMBRE 2025

Il giorno 22 del mese di dicembre duemilaventicinque alle ore 10:05 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, presso la sede del Consiglio regionale, Palazzo Lascaris, via Alfieri 15 - Torino con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Elena Chiorino Vice Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Roberta Bufano nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori

Marina CHIARELLI - Federico RIBOLDI - Andrea TRONZANO

DGR 20-2057/2025/XII

OGGETTO:

Legge regionale n. 23/1989, articolo 2. Approvazione dei criteri per l'assegnazione dei contributi, per l'anno 2026, per l'acquisto di Scuolabus da adibire al trasporto degli alunni della scuola dell'infanzia (ex materna) e dell'obbligo (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado). Spesa Euro 450.000,00.

A relazione di: Gabusi

Premesso che:

- la legge regionale n. 23/1989 "Interventi a favore dei Comuni e Consorzi dei Comuni per l'acquisto di scuolabus da adibire al trasporto degli alunni della scuola materna e dell'obbligo" prevede che la Regione possa concedere ai Comuni, o ai Consorzi di Comuni, contributi in conto capitale per l'acquisto di scuolabus da destinare al trasporto degli alunni;
- con la deliberazione n. 1-7241 del 7 ottobre 2002, la Giunta regionale ha inteso ricondurre in via interpretativa tra i soggetti beneficiari del contributo regionale di cui all'articolo 1 della suddetta legge regionale n. 23/1989, anche le Unioni di Comuni ex articolo 32 del decreto legislativo n. 267/2000 e le Comunità Montane, anche esse Unioni di Comuni ai sensi dell'articolo 27 del medesimo decreto legislativo e oggi divenute Unioni montane di comuni per effetto della legge regionale n. 11/2012, purché esercitino in forma associata il servizio di trasporto alunni;
- la medesima deliberazione dà poi indicazione alla Direzione regionale competente di conformare l'attività istruttoria relativa al procedimento di cui alla legge regionale n. 23/1989, dando atto che nulla osta a che i Comuni possano trasferire la proprietà dei propri scuolabus, già acquistati od oggetto di contributo regionale, in capo all'Unione o alla Comunità Montana che gestisce il servizio per conto dei Comuni associati.

Richiamato che l'articolo 2, comma 1, della citata legge regionale n. 23/1989 prevede che

nell'assegnazione dei contributi la Giunta regionale si attenga ai seguenti criteri:

- a. non meno del 20% della spesa prevista sia devoluto a favore dei Comuni compresi nelle zone montane;
- b. tra più richiedenti sia data priorità:
 1. ai Comuni e ai Consorzi di Comuni che acquistano mezzi idonei al trasporto degli alunni con disabilità;
 2. ai servizi che ricoprono la maggiore distanza dalla residenza degli alunni alla scuola frequentata, tenuto conto dei servizi pubblici di trasporto esistenti nei Comuni interessati;

Richiamati il D.M. 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e la Circolare Ministeriale 11 marzo 1997 n. 23 che fornisce indicazioni per la sua applicazione.

Dato atto che, nel corso delle verifiche della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, al fine di procedere, per l'anno 2026, all'assegnazione dei contributi di cui al suddetto articolo 2, comma 1, della L.R. 23/1989, in particolare, sono stati presi in considerazione, a fronte di una spesa stimata in Euro 450.000,00;

- gli obiettivi di mantenimento in montagna dei servizi essenziali ed in particolare le attività collegate dei servizi scolastici, prevedendo comunque in conformità al criterio di cui alla lettera a) dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 23/1989, di destinare una riserva del 50% della spesa prevista in favore dei Comuni e delle Unioni montane di comuni compresi nelle zone montane;
- le eventuali interruzioni del servizio prodottesi a causa di sospensione delle attività didattiche, prevedendo che la produzione chilometrica complessiva del servizio di scuolabus erogato dal Comune o dall'Unione dei Comuni nell'anno scolastico 2025-2026 sia quella prodotta tenendo conto degli effettivi giorni scolastici, e comunque entro il 30 giugno 2026.

Ritenuto, pertanto, di:

- approvare i "Criteri per l'assegnazione dei contributi, per l'anno 2026, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 23/1989, per l'acquisto di scuolabus da adibire al trasporto degli alunni della scuola dell'infanzia (ex materna) e dell'obbligo (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado)" di cui all'Allegato A quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, destinando risorse pari a Euro 450.000,00;
- demandare alla Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Dato atto che il presente provvedimento trova copertura sul capitolo di spesa n. 221845/2026, missione 10, programma 02 del Bilancio di previsione finanziario 2025-2027.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l'importo pari ad euro 450.000,00, sono esclusivamente quelli sopra riportati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Viste:

- la L.R. 18 aprile 1989 n. 23 e s.m.i. "Interventi a favore dei Comuni e Consorzi dei Comuni per l'acquisto di scuolabus da adibire al trasporto degli alunni della scuola materna e dell'obbligo";
- il D.M. 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico";
- la Circolare Ministeriale 11 marzo 1997 n. 23 "D.M. 31 gennaio 1997 Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico";
- la D.G.R. n. 1-7241 del 7 ottobre 2002;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

la L.R. 27 febbraio 2025, n. 2 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027", pubblicata sul supplemento ordinario n. 9 al BUR n.4 del 27 febbraio 2025;

la L.R. 6 agosto 2025, n. 16 “Assestamento al Bilancio di previsione finanziario 2025-2027”;

la D.G.R. n. 5-1482/2025/XII dell' 08/08/2025 “Bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Attuazione della Legge regionale 6 agosto 2025, n. 16 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2025 -2027”.

DELIBERA

di approvare i “Criteri per l’assegnazione dei contributi, per l’anno 2026, ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 23/1989, per l’acquisto di scuolabus da adibire al trasporto degli alunni della scuola dell’infanzia (ex materna) e dell’obbligo (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado)” di cui all’Allegato A quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, destinando risorse pari a Euro 450.000,00;

che il presente provvedimento trova copertura sul capitolo di spesa n. 221845/2026, missione 10, programma 02 del Bilancio di previsione finanziario 2025-2027;

di demandare alla Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione;

che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010; nonché ai sensi dell’articolo 26 c. 1 del d.lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell’ente nella sezione Amministrazione trasparente.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-2057-2025-All_1-20251210_01_DGR_ScuolaBus_criteri_2026_allegato.pdf

1.



Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Legge regionale n. 23/1989, articolo 2 – Criteri per l'assegnazione dei contributi, per l'anno 2026, per l'acquisto di Scuolabus da adibire al trasporto degli alunni della scuola dell'infanzia (ex materna) e dell'obbligo (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado).

PREMESSE

I veicoli per il trasporto scolastico sono individuati dal D.M. 31 gennaio 1997 “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico” e la Circolare Ministeriale 11 marzo 1997 n. 23 fornisce indicazioni per la sua applicazione.

RISORSE

Per il 2026 sono destinate risorse regionali pari a Euro 450.000,00.

Considerati gli obiettivi di mantenimento in montagna dei servizi essenziali ed in particolare alle attività collegate dei servizi scolastici, e comunque in conformità al criterio di cui alla lettera a) dell'art. 2 comma 1 della L.R. 23/1989, è destinata una riserva del 50% della spesa prevista in favore dei Comuni e delle Unioni montane di comuni compresi nelle zone montane.

CRITERIO DELLA PERCORRENZA

Il criterio di cui alla lettera b) dell'art. 2 comma 1 della L.R. 23/1989, è parametrato considerando come elemento per la definizione delle graduatorie delle istanze ammissibili la percorrenza media per alunno trasportato con riferimento all'anno scolastico 2025-2026 calcolata come rapporto tra la produzione chilometrica complessiva del servizio di scuolabus erogato dal Comune o dall'Unione di Comuni e il numero di alunni beneficianti del servizio medesimo nell'anno scolastico 2025-2026; la produzione complessiva del servizio di scuolabus, ottenuta come sommatoria delle percorrenze degli scuolabus impiegati per il servizio nell'anno scolastico, e il numero di alunni beneficianti del servizio medesimo saranno quelli dichiarati dagli istanti.

In considerazione delle eventuali interruzioni del servizio prodottesi a causa di sospensione delle attività didattiche, la produzione chilometrica complessiva del servizio di scuolabus erogato dal Comune o dall'Unione dei Comuni nell'anno scolastico 2025-2026 è quella prodotta tenendo conto degli effettivi giorni scolastici, e comunque entro il 30 giugno 2026.

ISTANZE E SPESE AMMISSIBILI

Le istanze ammissibili sono quelle pervenute, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 23/1989, dal 1° gennaio 2026 al 31 luglio 2026.

Il richiedente deve indicare nell'istanza il Codice Unico di Progetto (CUP).

Non sono ammesse le istanze relative ad acquisti già effettuati. L'acquisto dovrà essere attuato dopo la data di assegnazione delle risorse.

Lo scuolabus deve risultare di prima immatricolazione, non sono pertanto ammessi acquisti di mezzi usati.

Non sono ammesse istanze da parte di Enti che abbiano beneficiato di contributo ai sensi della L.R. 23/1989 almeno 2 volte nell'ultimo quinquennio.

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo regionale per l'acquisto di ogni singolo scuolabus sarà riconosciuto nella misura del 50% del costo sostenuto (IVA inclusa), e comunque fino ad un massimo di € 40.000,00.

In relazione alle modalità di formazione delle graduatorie delle istanze pervenute ed alle successive operazioni di riparto ed assegnazione delle risorse:

1. le risorse saranno attribuite preliminarmente nella misura del 50% del preventivato costo di acquisto dello scuolabus (IVA inclusa), fino ad un massimo di € 40.000,00 ad automezzo;
2. sarà preliminarmente formalizzata la graduatoria delle istanze di Comuni ed Unioni di Comuni compresi nelle zone montane definita in funzione della percorrenza media per alunno trasportato con riferimento all'anno scolastico 2025-2026; detta graduatoria è finalizzata al riparto e all'assegnazione delle risorse di cui alla riserva del 50% di cui alla lettera a) dell'art. 2 comma 1 della L.R. 23/1989; nel caso in cui, a seguito del riparto e dell'assegnazione nella misura di cui al precedente punto 1) di dette risorse, risultasse un'istanza ammessa e solo parzialmente finanziabile, la riserva in favore dei Comuni ed Unioni di comuni compresi nelle zone montane sarà integrata delle risorse strettamente sufficienti a garantire l'assegnazione nei limiti di cui al precedente punto 1);
3. sarà successivamente formalizzata la graduatoria delle istanze ammesse e non finanziabili della graduatoria di cui al precedente punto 2) e delle altre istanze, definita anch'essa in funzione della percorrenza media per alunno trasportato con riferimento all'anno scolastico 2025-2026; detta graduatoria è finalizzata al riparto e all'assegnazione delle risorse disponibili residue; nel caso in cui, a seguito del riparto e dell'assegnazione nella misura di cui al precedente punto 1), risultasse un'istanza ammessa e solo parzialmente finanziabile, l'assegnazione avrà luogo nei limiti delle disponibilità; in questo caso l'assegnazione al Comune o all'Unione di comuni sarà integrata a valere sulle risorse che eventualmente si renderanno disponibili a seguito dell'attuazione del presente provvedimento o a seguito del rifinanziamento del capitolo di spesa n. 221845;
4. nel formalizzare le graduatorie di cui ai precedenti punti 2 e 3 sarà data priorità ai Comuni e ai Consorzi di Comuni che acquistano mezzi idonei al trasporto degli alunni con disabilità (L.R. 23/1989 art. 2 lettera b);

5. ai fini della predisposizione delle predette graduatorie, ciascun Ente può presentare una sola istanza contenente la richiesta di contributo per l'acquisto di un solo scuolabus; le eventuali ulteriori richieste non saranno prese in considerazione;

6. ai fini della predisposizione delle predette graduatorie, quando gli Enti che hanno beneficiato negli ultimi cinque anni del contributo regionale (di cui all'art. 2 della L.R. n. 23/1989), anche quando, per qualunque motivo, abbiano rinunciato a detta assegnazione, presentino una nuova istanza, la stessa sarà collocata, nel rispetto dei criteri previsti e tenuto conto dell'annualità del contributo ricevuto, al fondo della graduatoria; le istanze saranno collocate in coda alla graduatoria in ordine inverso all'anno di beneficio della precedente contribuzione;

7. il predetto criterio non troverà applicazione quando la rinuncia dell'Ente sia intervenuta a motivo di una assegnazione inferiore rispetto al contributo quantificabile a preventivo a causa dell'esaurimento dei fondi disponibili.

L'acquisto dello scuolabus, con contributo della Regione Piemonte, comporta da parte degli Enti beneficiari l'obbligo della non alienazione del veicolo per un periodo della durata di anni 5, a far data dall'immatricolazione, salvo casi di forza maggiore autorizzati dalla Giunta Regionale e previa restituzione delle quote di contributo non ammortizzate.

PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è il Dirigente pro-tempore del Settore A1825A - Interventi regionali per i trasporti ing. Roberto Ionna.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 7, della legge regionale n. 14/2014, il provvedimento di formalizzazione delle graduatorie di cui ai punti 2) e 3), sarà adottato entro 90 giorni dal termine di presentazione delle istanze.